


11 febbraio 2015

Revisione totale dell'ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA)

Punti chiave



1. Nella forma finora vigente, l'ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA) è in vigore senza cambiamenti dal 1° gennaio 2011. Nel 2012 sono state sottoposte a revisione parziale le raccomandazioni del GAFI che fissano gli standard internazionalmente riconosciuti in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Successivamente il Dipartimento federale delle finanze ha messo a punto una proposta di legge finalizzata all'attuazione delle raccomandazioni del GAFI rivedute. In data 12 dicembre 2014 è stata approvata dalle Camere federali la versione aggiornata della legge sul riciclaggio di denaro (LRD).
2. La revisione dell'ORD-FINMA, oggetto del presente rapporto esplicativo, recepisce le raccomandazioni del GAFI della legge sul riciclaggio di denaro rivedute concretizzando le disposizioni dei due atti normativi. Nella revisione riveduta sono confluite, le constatazioni tratte dalla prassi di vigilanza e i più recenti sviluppi registrati sul mercato. A causa dell'estensione della struttura in cui si articola il testo e dell'aggiunta sia di nuovi livelli di partizione che di nuovi articoli si è proceduto a una revisione totale al fine di assicurare una visione chiara dell'intera ordinanza.
3. Il nuovo titolo aggiunto contiene disposizioni relative alle direzioni di fondi, alle società d'investimento ai sensi della LICol e ai gerenti patrimoniali ai sensi della LICol (titolo 3, art. 39 s.). In esso viene stabilito da una parte il principio dell'identificazione del sottoscrittore e dell'accertamento dell'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali e dall'altra vengono previste agevolazioni nell'adempimento degli obblighi di diligenza.
4. Nel titolo «Disposizioni particolari per IFDS» (titolo 5, art. 43 ss.) viene aggiunta una nuova sezione che contempla una novità fondamentale nell'ambito dell'accertamento degli aventi economicamente diritto ai valori patrimoniali nel caso di persone giuridiche con attività operativa. Conformemente a quanto sancito a livello di legge deve trattarsi sempre di persone fisiche. L'iter di accertamento si svolge secondo un principio di procedura a cascata a tre livelli. In questo contesto viene introdotto il concetto di detentore del controllo.
5. Un'altra novità concerne il comportamento da seguire per quanto attiene agli obblighi di diligenza e la loro osservanza in riferimento ai nuovi metodi di pagamento (new payment methods) e alle valute virtuali (virtual currencies). Mentre nell'ambito dei nuovi metodi di pagamento sono messi in primo piano, in particolare, i requisiti per le agevolazioni o per la rinuncia all'adempimento degli obblighi di diligenza, per le valute virtuali gli obblighi di diligenza da adempiere vengono equiparati a quelli imposti per il trasferimento di denaro e di valori.
6. Le modifiche apportate per quanto riguarda l'interruzione della relazione d'affari e la comunicazione sono conseguenti al cambiamento di sistema deciso a livello di legge e all'ampliamento delle competenze del MROS. È indispensabile che tutti gli ordini dei clienti vengano eseguiti nonostante la comunicazione dell'intermediario finanziario e che il prelievo di importanti valori patrimoniali sia autorizzato unicamente in una maniera che, se necessario, permetta alle autorità di perseguimento penale di seguirne la traccia.

7. L'ampliamento dell'accezione assegnata a livello di legge al termine di persona politicamente esposta comporta la cancellazione della definizione a livello di ordinanza e la modifica dei criteri per il riconoscimento delle relazioni d'affari che comportano un rischio superiore.
8. Le informazioni richieste per gli ordini di bonifico vengono estese. Ora negli ordini di bonifico transfrontalieri devono essere indicati obbligatoriamente dall'intermediario finanziario, oltre ai dati relativi alla controparte ordinante, anche quelli del beneficiario.
9. Vengono aumentati i requisiti posti all'organizzazione interna dell'intermediario finanziario a cui viene fatto obbligo di sottoporre la propria attività a un'analisi dei rischi di riciclaggio di denaro ad essa connessa e di tenere in debito conto le nuove tecnologie d'imminente adozione. Inoltre all'interno dell'istituto deve essere fissata e documentata una chiara regolamentazione dei compiti e delle competenze del servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro e delle altre unità aziendali preposte all'adempimento degli obblighi di diligenza. Vengono anche inaspriti i requisiti relativi alle direttive interne.